

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
E LE COMPETENZE
DELLA COMMISSIONE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DEGLI UOMNI E DELLE DONNE

Art. 1
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
DEGLI UOMINI E DELLE DONNE

Il consiglio istituisce al suo interno e per tutta la sua durata in carica la commissione per le "Pari opportunità degli uomini e delle donne".

ART. 2
ISTITUZIONE E FINALITÀ

La Commissione per le pari opportunità è istituita in attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 7 della Costituzione italiana e in conformità con i principi della L. R. 13/06/1989 n. 39.

La Commissione opera:

- per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne;
- per valorizzare le differenze di genere;
- per favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra uomini e donne in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.

Sulla base della raccomandazione 92/131/CEE nov. 1991 e della L. n. 125 del 30 Aprile 1991 la CPO promuove e favorisce azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

La Commissione è un organismo permanente consultivo e di proposta del Consiglio comunale e della Giunta. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili, della istituzioni culturali, della scuola e dell'Università.

ART. 3
COMPETENZE

La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di pari opportunità:

- a) promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio comunale;
- b) opera per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;
- c) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza in genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- d) attraverso gli Uffici del Comune promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.) sia nel campo dei "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura etc.);
- e) attraverso gli Uffici del comune attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;

- f) favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte.

ART. 4 COMPOSIZIONE E NOMINA

La Commissione è composta da un numero di componenti pari a quello delle commissioni consiliari e, comunque, non superiore a 10 (dieci).

Di essa fanno parte le elette nel Consiglio comunale, anche se, alcuna tra loro, ricopra la carica di Sindaco o Assessore, e, per il numero residuo, esperte esterne di accertata competenza e/o esperienza professionale, nonché donne che abbiano maturato esperienze di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile ed/od operato nel sociale.

La nomina della Commissione è deliberata dalla Giunta Comunale a seguito di avviso pubblico e previa acquisizione dei curricula.

Ad intervenuta esecutività della deliberazione di nomina, il Sindaco convoca, entro il termine di giorni 30 (trenta), la riunione per l'insediamento della commissione.

I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni a titolo gratuito.

ART. 5 PRESIDENZA

La Commissione elegge, nel proprio seno, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti, la Presidente.

La componente che, eventualmente, ricopra la carica di Sindaco o di assessore non può essere eletta alle cariche di cui al precedente comma.

L'elezione avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata a norma del comma 3° del precedente art. 3

ART. 6 CONVOCAZIONE

La Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. La Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, la proponente può chiedere che la decisione sia adottata dalla Commissione.

La convocazione è effettuata dalla Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, alla stessa indirizzata da almeno un terzo delle componenti. In tale caso, la Presidente è tenuta a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta ed ad inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.

Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi alle componenti della Commissione, presso il loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, inviando l'ordine del giorno.

In caso di assenza della Presidente la sostituisce, in tutte le funzioni previste dal presente regolamento, la Componente dalla stessa designata ad esercitare le funzioni vicarie.

ART. 7 FUNZIONAMENTO

La riunione della Commissione è valida in prima convocazione quando è presente almeno la metà delle Componenti in carica ed in seconda convocazione quando è presente almeno 1/3 dei componenti, con arrotondamento per difetto.

Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione delle Componenti della Commissione.

ART. 8 INTERVENTI ED AUDIZIONI

La Commissione, a mezzo della Presidente che ne invia formale richiesta scritta, può chiedere l'intervento alle proprie riunioni, per essere sentiti su specifiche questioni e/o per fornire i necessari chiarimenti su proposte all'esame della Commissione stessa, del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale e degli Istruttori direttivi.

La Commissione ha diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario comunale, dagli Istruttori direttivi, notizie, informazioni, dati e atti. I soggetti richiesti hanno l'obbligo di fornire adeguata risposta, di norma, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla richiesta, fatta eccezione per motivate difficoltà che devono essere espresse tempestivamente con risposta scritta, nella quale dovrà essere indicato il termine entro cui si provvederà.

La Commissione può altresì proceder all'audizione di soggetti estranei dell'Amministrazione, nonché di rappresentanti di altri enti od associazioni.

Qualora l'audizione avvenga senza oneri, diretti od indiretti per il Comune, l'invito è rivolto dalla Presidente della Commissione.

Qualora, invece, dovessero nascere oneri a carico del Comune, la Presidente segnala al Sindaco l'esigenza dell'audizione indicando i soggetti che la Commissione intende sentire e gli oneri che il Comune deve affrontare.

Il Sindaco interessa la Giunta ed i responsabili di settore per l'esame, le determinazioni e per l'eventuale impegno di spesa.

Ove la Giunta decida per il non accoglimento della richiesta, adotta il conseguente provvedimento amministrativo, copia del quale, a cura del Sindaco viene trasmesso alla Presidente.

ART. 9 FUNZIONE

La Commissione formula al Consiglio e alla Giunta proposte ed osservazioni su ogni questione che abbia attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità ed esprime, altresì, pareri sugli atti di indirizzo in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

La Commissione ha potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali. Tali proposte sono rimesse rispettivamente al Presidente del consiglio o al Sindaco ai fini della relativa istruttoria.

ART. 10

SEGRETERIA – VERBALE DELLE SEDUTE – PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla componente più giovane.

Spetta alla Segretaria, coadiuvata da una dipendente comunale designata dal Sindaco, organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. La Segretaria provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dalla stessa e dalle componenti presenti sottoscritto. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dalle componenti interessate.

Copie dei verbali delle adunanze della Commissione sono trasmesse al Sindaco ed ai capigruppo consiliari.